

Bruxelles, 30 ottobre 2015
(OR. en)

13336/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0005 (COD)**

**CODEC 1397
COMER 141
WTO 233
UD 208
COHOM 100
PE 166**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio sul commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti – Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 26-29 ottobre 2015)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Marietje SCHAAKE (ALDE, NL) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione sulla proposta in oggetto. La relazione conteneva 38 emendamenti (emendamenti 1-38).

Il gruppo politico EFDD ha inoltre presentato altri due emendamenti (emendamenti 39 e 40).

II. DISCUSSIONE

La discussione relativa alla proposta ha avuto luogo il 26 ottobre 2015. La relatrice Marietje SCHAAKE (ALDE, NL) ha aperto la discussione e:

- ha indicato che la questione in discussione dimostra che la politica commerciale è parte integrante della politica estera dell'UE e ciò è fondamentale per continuare a sviluppare politiche commerciali basate sui valori. La revisione dei controlli dell'UE esistenti sul commercio di strumenti di tortura era attesa da tempo, ma anche complicata dalla mancanza di un regime multilaterale di controlli all'esportazione;
- ha sostenuto l'approccio seguito dalla Commissione di rafforzare i controlli delle merci destinate alla tortura per includere talune sostanze mediche e di ampliare il campo di applicazione per includere l'intermediazione senza tuttavia creare oneri inutili per il commercio legittimo;
- ha dichiarato che i lavori in seno alla commissione si sono concentrati sui seguenti elementi:
 - gli aggiornamenti necessari per colmare le lacune del regime vigente dell'UE, con la giusta combinazione di strumenti;
 - nonostante la mancanza di un regime multilaterale di controlli all'esportazione, la ricerca della coerenza dei controlli all'esportazione dell'UE, anche riguardo agli elenchi di materiale militare, beni a duplice uso, armi da fuoco e merci destinate alla tortura, senza sottoporre i prodotti a doppi controlli e senza aggiungere complicazioni;
 - assicurare che le politiche e i sistemi siano concepiti per durare e flessibili in modo da potersi adattare all'evoluzione tecnologica e agli sviluppi nel mondo;
 - l'offerta di un insieme efficace di misure di esecuzione, anche riguardo ai servizi di commercializzazione e finanziari che sono prestati e sono connessi a questo settore;
 - il miglioramento della comunicazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, tra l'altro per favorire il coordinamento tra Stati;
 - la responsabilità del settore di assicurarsi che l'UE non proceda a commercio, intermediazione, trasferimento o sia in altro modo associata a merci o servizi utilizzati per la pena di morte o la tortura;
 - l'informazione e il debito coinvolgimento del Parlamento europeo;

- ha salutato l'ampio sostegno espresso nel Parlamento all'obiettivo di porre fine alla pena di morte e alla tortura.

Il commissario MALMSTRÖM:

- ha convenuto che sebbene gli elementi trattati nella proposta siano molto tecnici, la questione di fondo è molto politica e sensibile, vale a dire porre fine alla pena di morte, alla tortura e al maltrattamento, priorità chiave per tutto il lavoro dell'Unione europea;
- ha accolto con molto favore lo sforzo compiuto dal Parlamento per modificare la proposta. La Commissione ha largamente condiviso lo spirito e l'approccio adottati dal Parlamento, sebbene alcuni emendamenti contenuti nella relazione chiedano misure senza precedenti nella normativa sui controlli all'esportazione e possano essere un po' difficili da attuare in pratica;
- ha sostenuto almeno in linea di massima alcuni emendamenti specifici:
 - l'emendamento 6 che estende la definizione proposta di "intermediario" per contemplare cittadini non residenti o stabiliti nell'Unione. Potrebbe tuttavia essere di difficile applicazione e dovrebbe essere assicurata la compatibilità con il diritto internazionale;
 - gli emendamenti 9 e 10 relativi al trasporto di merci le cui esportazione e importazione sono vietate dal regolamento, nonché l'emendamento collegato 15 (prudenza nella formulazione, che deve essere compatibile con i requisiti OMC);
 - l'emendamento 21 relativo alla trasmissione di informazioni agli organismi di controllo sui diritti umani (prudenza nella formulazione in riferimento all'interesse legittimo alla protezione dei dati);
 - l'emendamento 18 sulle migliori prassi per l'assistenza tecnica; l'emendamento 19 sugli orientamenti e l'emendamento 26 sulla relazione pubblicata dalla Commissione sull'attuazione (purché non sia un obbligo per la Commissione);
 - l'emendamento 2 che aggiunge la dignità umana e vari altri emendamenti più tecnici;

- ha sollevato questioni sui seguenti elementi:
 - la proposta di clausola di uso finale o clausola onnicomprensiva (emendamento 20) che non ha precedenti normativa sui controlli all'esportazione e potrebbe portare all'introduzione di restrizioni che vanno al di là del necessario ed impedire parità di condizioni tra gli esportatori. Ciò potrebbe costituire una sfida per l'uniformità della politica commerciale dell'Unione. La Commissione ha proposto una procedura d'urgenza, che ritiene essere più appropriata. È stata tuttavia compresa la logica dell'emendamento e gli obiettivi di fondo sono sostanzialmente gli stessi; la Commissione è quindi disponibile a cercare una formula per conciliare le posizioni;
 - l'emendamento 5 concernente una definizione molto ampia di servizi di intermediazione sarebbe molto difficile da monitorare e controllare. Lo stesso obiettivo potrebbe comunque essere conseguito in altro modo;
 - l'emendamento 28 sul gruppo di coordinamento. Il commissario è d'accordo sull'utilità e l'obiettivo alla base dell'emendamento, ma quest'ultimo dovrebbe essere formulato accuratamente per garantire che non sia in contrasto con le disposizioni convenute per i poteri delegati nel trattato;
 - gli emendamenti 33, 35 e 37 (sull'allegato relativo ai paesi). Nulla indica che i paesi in questione avrebbero applicato la pena di morte, nonostante la ratifica del protocollo;
- è fiducioso sulla possibilità di trovare soluzioni sui punti di divergenza per conseguire un sistema fattibile ed efficiente, concepito per durare e attrezzato per assicurare una reazione rapida qualora un rischio dovesse presentarsi.

La relatrice del parere della commissione per gli affari esteri, Barbara LOCHBIHLER (Verts/ALE, DE) ha convenuto sul fatto che lo scopo è colmare le lacune del vigente regolamento del Consiglio e ha esortato la Commissione ad accettare gli emendamenti del Parlamento. Sono in particolare importanti gli emendamenti concernenti il divieto di commercializzazione e promozione e l'offerta di consulenza e formazione sull'uso di tali merci, nonché la clausola mirata relativa all'uso finale.

A nome del gruppo PPE, Santiago FISAS AYXELÀ (ES):

- ha sottolineato l'importanza della politica dell'UE volta ad eliminare la pena di morte e i trattamenti inumani: si tratta di una priorità fondamentale della politica dell'UE in materia di diritti umani. Il PPE è chiaramente contrario alla pena di morte e alla tortura. Pertanto il gruppo è favorevole al controllo delle esportazioni di prodotti che potrebbero essere utilizzati a tal fine;
- ha sostenuto la relazione della Commissione in quanto rappresenta una proposta equilibrata che garantirà i diritti umani e contribuirà ad eliminare il commercio di tali prodotti. La proposta di regolamento contribuirà a proteggere la vita umana assicurando nel contempo la possibilità di usare i prodotti per scopi legittimi (ad esempio nel caso dei medicinali).

A nome del gruppo S&D, Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ (ES):

- ha affermato che l'UE è impegnata a eliminare la pena di morte, ma questo impegno non ha molto valore se non è accompagnato da misure ferme e forti come il regolamento attualmente in discussione. Il regolamento vigente, adottato 10 anni fa, è diventato abbastanza presto obsoleto a causa degli sviluppi della fabbricazione e delle dinamiche di mercato;
- ha accolto con favore la riforma. La commissione ha migliorato la proposta ampliando l'elenco dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte e la tortura e istituendo meccanismi più efficienti per la revisione dell'elenco dei prodotti vietati;
- ha sostenuto che con questa proposta nessuna impresa o paese sarebbe in grado di lucrare su tale commercio. La proposta mostra che la politica commerciale è uno strumento fondamentale in difesa dei diritti umani.

A nome del gruppo ECR, Sander LOONES (BE):

- ha salutato il fatto che il Parlamento sta facendo un passo importante, in modo ponderato, chiaro, flessibile e commisurato, per assicurare il controllo dei prodotti che potrebbero essere utilizzati ai fini della pena di morte e della tortura;

- ha menzionato l'esempio dell'utilizzo di una serie di elenchi di prodotti che potranno essere modificati rapidamente, assicurando chiarezza agli importatori ed esportatori e nel contempo flessibilità. L'uso legittimo dei medicinali sarebbe assicurato meglio disciplinandoli specificamente. Il testo prevede controlli adeguati senza oneri inutili. In tal modo si potrà assicurare un modello equilibrato e compiere un altro passo ambizioso ma realistico per promuovere i nostri valori.

A nome del gruppo GUE/NGL, Lola SÁNCHEZ CALDENTEY (ES):

- ha sostenuto che è sensato non consentire il commercio di merci che sarebbero utilizzate in pratiche inumane. Non dovremmo consentire l'esportazione di ciò che è illegale nei nostri paesi;
- ha sottolineato l'importanza di un sistema di monitoraggio efficiente per assicurare che gli Stati membri applichino le norme. Dovrebbe essere vietato il transito di tali merci;
- ha chiesto di andare oltre le attuali misure, ad esempio rivedendo gli accordi commerciali con gli Stati che violano costantemente i diritti umani al fine di vietare la vendita di armi a tali Stati.

A nome del gruppo Verts/ALE, Ska KELLER (DE):

- ha sostenuto che la questione dimostra che la politica commerciale potrebbe effettivamente fare qualcosa di buono; potrebbe contribuire alla coerenza che è necessaria in relazione ai nostri valori nel mondo;
- ritiene che, soprattutto grazie al lavoro e all'insistenza del Parlamento, con l'aggiornamento del regolamento sia stato fatto un passo molto importante. In particolare ha messo in rilievo la clausola onnicomprensiva che offre la possibilità di impedire che nuove merci siano esportate e utilizzate a fini di pena di morte e di tortura;
- ha alquanto deplorato che non si sia fatto di più, ad esempio un divieto di pubblicità di tali merci al di fuori dell'UE.

A nome del gruppo EFDD, Tiziana BEGHIN (IT):

- ha dichiarato che questo strumento è uno dei maggiori successi della politica commerciale. L'aggiornamento del regolamento affronta le sfide poste dalla nuova tecnologia e dai nuovi materiali. È inoltre importante colmare le lacune esistenti negli strumenti in materia di duplice uso;
- è convinta che quando il nuovo regolamento entrerà in vigore, ci saranno controlli migliori e più rigorosi. Non si può più tollerare l'acquisto di tali prodotti on line o nelle fiere commerciali di tutta Europa. Il Movimento 5 Stelle ha sostenuto la relazione senza riserve.

Gli oratori successivi hanno ripreso ampiamente gli interventi della relatrice e degli oratori dei gruppi politici nel loro sostegno alla relazione della commissione. Il gruppo ENF non è intervenuto nel dibattito.

III. VOTAZIONE

Nella votazione sulla proposta del 27 ottobre 2015, il Parlamento europeo ha adottato 38 emendamenti alla proposta. Tutti gli emendamenti della commissione, tranne uno (emendamento 21), sono stati adottati con più di 600 voti favorevoli. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

La votazione della risoluzione legislativa è stata aggiornata a una sessione successiva e non si è pertanto conclusa la prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.

(27.10.2015)

Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene *I**

Emendamenti del Parlamento europeo approvati il 27 ottobre 2015 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

**Proposta di regolamento
Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore esporta prodotti medicinali controllati in forza del regolamento (CE) n. 1236/2005 verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non vengano utilizzati per la pena di morte.

Emendamento

(8) Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore esporta prodotti medicinali controllati in forza del regolamento (CE) n. 1236/2005 verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non vengano utilizzati per la pena di morte, **per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.**

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) È necessario vietare agli intermediari

Emendamento

(12) È necessario vietare agli intermediari

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0267/2015).

dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci la cui esportazione e importazione sono vietate in quanto merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il divieto di fornire questi servizi serve a tutelare la morale pubblica.

dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci la cui esportazione e importazione sono vietate in quanto merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il divieto di fornire questi servizi serve a tutelare la morale pubblica *e a rispettare i principi di dignità umana che sono alla base dei valori europei, così come sanciti dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) È opportuno introdurre una clausola mirata relativa all'uso finale affinché gli Stati membri sospendano o vietino il trasferimento di merci legate alla sicurezza non elencate agli allegati II e III, che sono chiaramente utilizzabili nella pratica solo ai fini della pena di morte, della tortura o di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ovvero qualora sussistano ragionevoli motivi di ritenere che il trasferimento di tali merci servirebbe ad agevolare o eseguire la pena di morte o infliggere la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Le competenze attribuite a norma della clausola mirata relativa all'uso finale non dovrebbero estendersi ai medicinali che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte,

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera f

Testo in vigore

f) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

Emendamento

a bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio, **utilizzo, pratiche** o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

(L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente – l'articolo 2, lettera f) – che non è stata ripresa nella proposta della Commissione.)

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera k – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, la **sola** fornitura di servizi ausiliari è **esclusa da** questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, la fornitura di servizi ausiliari è **inclusa in** questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione, **anche tramite internet**;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera l

Testo della Commissione

l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che presti i servizi definiti alla lettera k) **dall'Unione verso il territorio di un paese terzo;**

Emendamento

l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione, **o cittadino di uno Stato membro dell'Unione, o una controllata di una persona giuridica o di un consorzio,** che presti i servizi definiti alla lettera k);

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione

m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) **dall'Unione verso il territorio di un paese terzo;**

Emendamento

m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f);

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione

n) "esportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere

Emendamento

n) "esportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere

l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona non stabilita nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nell'Unione;

l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona non stabilita nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente **residente o** stabilito nell'Unione;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r bis) "transito": il trasporto di merci non unionali, elencate negli allegati, che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano per raggiungere una destinazione al di fuori dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***3 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 4 bis***

Divieto di transito

1. È vietato il transito delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate nell'allegato II, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico."

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 4 ter

Divieto di commercializzazione e promozione

Sono vietate le attività di commercializzazione e promozione online e offline all'interno dell'Unione, da parte di persone fisiche, giuridiche o consorzi, ai fini del trasferimento delle merci elencate all'allegato II."

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate **all'allegato III bis** sono prese caso per caso dalle autorità competenti soppesando tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

Emendamento

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate **negli allegati III e III bis** sono prese caso per caso dalle autorità competenti soppesando tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

1 bis. Tenendo conto di tutte le prove pertinenti e di concerto con gli Stati membri, l'autorità competente assicura che tutte le imprese che commercializzano materiale di sicurezza, nonché quelle che organizzano fiere e altri eventi per la commercializzazione di detto materiale, siano messe al corrente del fatto che esso potrebbe essere utilizzato a fini di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, che potrebbe esserne vietata la commercializzazione e che le autorizzazioni a esso relative potrebbero essere ritirate.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo attuale

2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate ***nell'allegato III*** potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

- delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,
- dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III."

Emendamento

5 ter) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate ***negli allegati III e III bis*** potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

- delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,
- dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II, ***III e III bis.***"

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Obbligo di autorizzazione di transito

1. Il transito delle merci elencate negli allegati III o III bis è subordinato a un'autorizzazione qualora l'operatore economico sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il transito che una parte o la totalità delle merci in questione è o può essere finalizzata alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

2. Qualora un operatore economico sia a conoscenza del fatto che una parte o la totalità delle merci in transito elencate agli allegati III o III bis è finalizzata alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ne informa le autorità competenti, le quali decidono in merito all'opportunità o meno di rendere il transito in questione soggetto ad autorizzazione.

3. Uno Stato membro che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, subordina all'obbligo di autorizzazione il transito di merce non elencata agli allegati III o III bis, ne informa gli altri Stati membri e la Commissione."

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate ***all'allegato III***, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.

Emendamento

1. È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate ***agli allegati III e III bis***, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate ***all'allegato III***, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione."

Emendamento

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate ***agli allegati III e III bis***, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione. ***È fatto altresì divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire istruzioni, consulenza, formazione o di trasmettere conoscenze o competenze***

operative che potrebbero contribuire a eseguire la pena di morte o infliggere la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis bis

Scambio delle migliori prassi

Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere prassi di eccellenza tra i fornitori di assistenza tecnica per garantire che detta assistenza contribuisca in modo positivo alla lotta contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti."

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 quater – paragrafo 3 – punto 3.3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"3.3. La Commissione, se del caso in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, adotta orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale."

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Capo III ter (nuovo) – articolo 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) è inserito il capo seguente:

"Capo III ter

Merci non elencate

Articolo 7 sexies

Clausola onnicomprensiva

1. L'esportazione di merci non elencate agli allegati del presente regolamento è subordinata a un'autorizzazione qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito che una parte o la totalità delle merci in questione è o può essere finalizzata alla pena di morte o alla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

2. Qualora un esportatore sia a conoscenza del fatto che una parte o la totalità delle merci che intende esportare e che non sono comprese nell'elenco di cui agli allegati II, III o III bis è finalizzata alla pena di morte o alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ne informa le autorità dello Stato membro in cui è stabilito, che decidono in merito all'opportunità di rendere l'esportazione in questione soggetta ad autorizzazione.

3. Uno Stato membro che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, subordina all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di un prodotto non figurante nell'elenco di cui agli allegati II, III o III bis, ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione indicando le motivazioni precise per l'imposizione di un obbligo di autorizzazione. Gli Stati membri informano inoltre immediatamente la

Commissione in merito a ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti.

5. Qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, la Commissione adotta atti delegati intesi ad aggiungere i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli allegati II, III o III bis. La procedura di cui all'articolo 15 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

6. I medicinali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.

^{1 bis}. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)."

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

Emendamento

6. In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci. ***Su richiesta, tali informazioni sono messe a disposizione di un organismo di controllo indipendente,***

quale un meccanismo nazionale di prevenzione creato a norma del protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o un'istituzione nazionale per i diritti umani di uno Stato membro.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo attuale

"2. Se viene redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II e III e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, a norma del presente regolamento, per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma della legislazione nazionale applicabile."

Emendamento

8 bis) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se viene redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III **e III bis** e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, a norma del presente regolamento, per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma della legislazione nazionale applicabile."

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può chiedere, entro tre mesi, allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni.

Emendamento

2. Una volta ricevuta una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri e divulga le informazioni ricevute dallo Stato membro richiedente. In attesa della decisione finale della Commissione, gli Stati membri possono sospendere immediatamente i trasferimenti delle merci indicate nella richiesta. La Commissione può chiedere, entro tre mesi, allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 12 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro *sei* mesi la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

Emendamento

3. Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro **tre** mesi la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 – paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione **e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle** misure prese a norma del presente regolamento e **comunicarsi** le informazioni pertinenti di cui **dispongono** in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

12 bis) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 11, **ciascuno Stato membro informa** la Commissione **in merito alle** misure prese a norma del presente regolamento e **comunica** le informazioni pertinenti di cui **dispone** in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate **e le informazioni connesse alle misure adottate a norma della clausola mirata relativa all'uso finale. La Commissione inoltra tali informazioni agli altri Stati membri.**"

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

12 ter) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. La Commissione compila una relazione annuale riunendo tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. La relazione è resa pubblica."

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 bis

Articolo 15 bis

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo**

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 quater

**Gruppo di coordinamento sulla lotta
contro la tortura**

1. È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per questo gruppo. Il gruppo esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, siano esse sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

2. Il gruppo di coordinamento, di concerto con la Commissione, adotta le misure opportune per istituire una cooperazione e uno scambio di informazioni diretti tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio di eventuali disparità nell'esecuzione dei controlli sull'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che potrebbero portare a uno sviamento degli scambi.

3. Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il presidente del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari e gli altri attori interessati, anche appartenenti a tutte le componenti della società civile dotati di competenze pertinenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura, cui si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 quinquies

1. Entro il ... *, e successivamente ogni tre anni, la Commissione esamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.

2. Sezioni speciali della relazione trattano:

a) del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e delle sue attività, analisi e consultazioni. Le informazioni fornite dalla Commissione sulle analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sono trattate come riservate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte;

b) delle informazioni concernenti le decisioni nazionali in materia di

autorizzazioni adottate dagli Stati membri, la comunicazione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri, i meccanismi di notifica e consultazione tra gli Stati membri, come pure la promulgazione e l'esecuzione;

c) delle informazioni globali riguardanti la natura e l'effetto delle misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, compresi il funzionamento dei regimi sanzionatori introdotti dagli Stati membri e una valutazione per stabilire se tali regimi siano efficaci, proporzionati e dissuasivi.

** GU: inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento."*

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. La Commissione valuta se le norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri abbiano una natura e un effetto analoghi."

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 – punto -1) (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III – colonna 2 – punti 1 e 2

1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

1.1. Anelli e sistemi di catene

Note:

1. Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

3. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

— hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

— la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

— la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

— le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

1.2. Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura

Nota:

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una

(-1) all'allegato III, nella seconda colonna, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

1.1. Anelli e sistemi di catene

Note:

1. Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

3. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

— hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

— la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

— la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

— le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

1.2. Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura

Nota:

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una

catena collega alle manette normali.

1.3. Maschere antispunto: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

Nota: Questa voce comprende le maschere antispunto che una catena collega alle manette normali.

2. Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

2.1. Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Note:

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

2.2. Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota:

Sono considerati componenti essenziali:

- l'unità che produce la scarica elettrica,
- l'interruttore, telecomandato o no,
- gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

2.3. Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

catena collega alle manette normali.

1.3. Maschere antispunto: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

Nota: Questa voce comprende le maschere antispunto che una catena collega alle manette normali.

1.3 bis. Sedie, tavole e letti dotati di dispositivi di contenzione

2. Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

2.1. Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Note:

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

2.2. Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota:

Sono considerati componenti essenziali:

- l'unità che produce la scarica elettrica,
- l'interruttore, telecomandato o no,
- gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

2.3. Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

2.3. bis. Apparecchi acustici antisommossa e per il controllo della folla

2.3. ter. Armi a onde millimetriche"

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il paragrafo 6 dell'articolo 1 e, nella misura in cui introduce l'articolo 7 quinquies, il paragrafo 7 dell'articolo 1 si applicano a partire dal 1° **gennaio 2015**.

Emendamento

Il paragrafo 6 dell'articolo 1 e, nella misura in cui introduce l'articolo 7 quinquies, il paragrafo 7 dell'articolo 1 si applicano a partire dal 1° **febbraio 2016**.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Allegato II – Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Benin

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento Allegato II – Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Gabon

Emendamento

Emendamento 35

Proposta di regolamento Allegato II – Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

Liberia

soppresso

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte 2**

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

Madagascar

soppresso

Emendamento 37

**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte 2**

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

Mongolia

soppresso

Emendamento 38

**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte 2**

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

Sao Tomé e Príncipe

soppresso
